



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO  
E  
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BENEVENTO

Prot. TRIB. BN n. 2483/2023

Prot. Procura n. 3305/2023

BENEVENTO, li 27/6/2023

Oggetto: Linee guida ai fini della disciplina della sequenza procedimentale: impulso, esecuzione e accertamenti sulla modalità di svolgimento della pena del lavoro di pubblica utilità (ante Riforma Cartabia D. Lgs.vo n. 150/2022)

Premesso che :

- ✓ con rilievo formulato nel corso della Ispezione Ordinaria tenutasi presso il Tribunale di Benevento, relativa agli anni 2018 – 2022, si sottolineava l'anomala ripartizione dei compiti tra il Tribunale di Benevento e la Procura della Repubblica di Benevento nella sequenza procedimentale che va dalla sentenza di condanna allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità fino all'archiviazione del fascicolo o all'eventuale riconversione della pena irrogata;
- ✓ con Accordo intitolato "*Ratifica esecuzione delle sanzioni sostitutive della pubblica utilità*" stipulato tra il Tribunale di Benevento e la Procura della Repubblica di Benevento, in data 30/03/2023, si conveniva che la Cancelleria Gip del Tribunale di Benevento avrebbe provveduto – oltre ad inviare l'estratto esecutivo della sentenza con la quale si irroga la sanzione del lavoro di pubblica utilità all'Ufficio Esecuzione Penale - anche ad attivare la procedura presso il locale UEPE ed Associazione o Ente allegandone prova alla Procura della Repubblica;

Letto

- ✓ il Decreto del Ministero della Giustizia del 26 marzo 2001 intitolato: "*Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base al D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54, c. 6 del d.lgs. 274/2000*", emanato a seguito della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997 n. 281;
- ✓ l'art. 655 c.p.p. secondo il quale l'impulso alla procedura esecutiva deve provenire dal PM;
- ✓ l'art.661 c.p.p. che, in materia di esecuzione delle sanzioni sostitutive della semidentenzione e della libertà controllata, onera il pubblico ministero a trasmettere l'estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza territorialmente competente;

Considerato che:

- ✓ ai sensi del vigente sistema processuale, una volta ricevuto l'estratto esecutivo della sentenza di condanna alle sanzioni sostitutive, il primo passaggio procedimentale ai fini della esecuzione della pena del lavoro di pubblica utilità - consistente nell'atto di impulso alla procedura esecutiva - è di competenza della Procura della Repubblica in quanto organo promotore dell'esecuzione penale;
- ✓ l'esecuzione dei lavori di pubblica utilità prevede:



1. la formulazione da parte dell'ente presso cui l'attività deve essere prestata, di uno specifico calendario recante l'indicazione dei giorni e degli orari in cui il lavoro debba essere svolto;
  2. una specifica sollecitazione rivolta dall'autorità giudiziaria al condannato affinché prenda contatto con l'ente di riferimento e si uniformi alle indicazioni dello stesso;
- ✓ di entrambi i summenzionati passaggi procedurali il condannato riceva specifica comunicazione di essi, onde potersi configurare a suo carico un obbligo che, ove rimasto inadempito, consenta di attivare, legittimamente, la procedura per la revoca della sanzione sostitutiva e per il ripristino della pena sostituita;
  - ✓ sebbene l'attività di pubblica utilità sia svolta sulla base di convenzioni stipulate dal Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo dal Presidente del Tribunale con le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato - ai sensi dell'art. 5 del d.m. del 26 marzo 2001, spetta al PM:
    - a. individuare l'autorità di PG o di PS affinché verifichi la regolare prestazione del lavoro
    - b. formulare al giudice le richieste di modifica delle modalità di esecuzione nel caso in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente presso il quale debba essere svolta l'attività di pubblica utilità non sia più convenzionato o abbia cessato operatività;
  - ✓ si rende, pertanto, necessario modificare l'Accordo di ratifica del 30/3/2023, stabilendo una ripartizione di competenze tra gli Uffici giudiziari in ossequio alle disposizioni vigenti in materia.

Tanto premesso, letto e considerato, ai fini dell'esecuzione delle sanzioni sostitutive in cui è convertita la pena irrogata dalla sentenza, il Tribunale di Benevento e la Procura della Repubblica di Benevento convengono quanto segue:

1. **Il Tribunale di Benevento** - per il tramite della Cancelleria competente - provvederà ad inviare alla Procura della Repubblica di Benevento - Ufficio Esecuzioni l'estratto esecutivo della sentenza con la quale si irroga la pena del lavoro di pubblica utilità;
2. **La Procura della Repubblica**, ricevuto l'estratto di cui sopra, si occuperà della messa in esecuzione della sentenza di condanna attraverso le seguenti attività:
  - a. attivazione della procedura presso il locale UEPE e Associazione o Ente designato per lo svolgimento dell'attività di pubblica utilità, invitando quest'ultimo a predisporre o confermare - per l'ipotesi in cui fossero già stati predisposti in sentenza - tutti gli adempimenti necessari all'avvio della prestazione;
  - b. contestuale comunicazione formale di avvio della procedura al condannato - eventualmente anche attraverso il coinvolgimento dell'UEPE - con indicazione di uno specifico termine entro il quale lo stesso deve presentarsi presso la sede di lavoro individuata al fine di dare inizio all'esecuzione della sanzione sostitutiva;
  - c. iscrizione del fascicolo nel sistema informatico in uso (SIEP);
  - d. monitoraggio sulla regolare esecuzione dell'attività lavorativa - anche tramite gli organi di cui all'art. 5 del Decreto del Ministero della Giustizia del 26 marzo 2001 - e adozione dei provvedimenti consequenziali necessari ai sensi dell'art. 44 del dlgs n. 274 del 2000;
  - e. adozione dei provvedimenti finali a seguito di ricezione di ordinanza emessa dal GE a conclusione dell'udienza di valutazione della Relazione sul lavoro svolto dal condannato e redatta dai soggetti di cui all'art. 2 comma 2 del Decreto del Ministero della Giustizia del 26 marzo 2001.

Per tutto quanto non specificatamente previsto nelle presenti Linee Guida si applicheranno le disposizioni di legge vigenti in materia.



Le presenti Linee Guida sostituiscono a tutti gli effetti il precedente Accordo di ratifica sottoscritto in data 30/03/2023.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Dott. Aldo Policastro

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes and a horizontal line at the bottom, positioned over the printed name of the prosecutor.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dott.ssa Marilisa Rinaldi

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, positioned over the printed name of the president of the court.